A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA - Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nº 98/95 del 26 MAR. 2025

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 43 (foglio n. 32, particelle n. 109 e 112) sita nel fondo "Badea" in agro di Crucoli (KR), in favore del sig. Strancia Alessandro, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- che con Provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, il Dr. Antonio Leuzzi è stato confermato dirigente del Settore Amministrativo;
- che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio – ARSSA;
- che con deliberazione C.R. n. 343 del 21/01/2025 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 43 di Crucoli con delibera n. 472 del 13/07/1962 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 13/11/2024 il sig. Strancia Alessandro, nato a residente, ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 109 e 112 del foglio n. 32 di Crucoli (KR);
- che con nota n. 1032 del 20\03\2025 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 43, esteso complessivamente ha 1.03.60, in favore del sig. Strancia Alessandro;

- che in data 12\03\2025 il sig. Strancia Alessandro ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2000;
- che il comune di Crucoli ha certificato in data 23\01\2025 (Cert. n. 02/25) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 109 e 112 del foglio n. 32, ricadono in "Zona agricole semplici E1";
- che in data 30/07/2018 (Prot. n. 265552) la Regione Calabria Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari U.O.T. Funzioni Territoriali Crotone ha attestato che il sig. Strancia Alessandro riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- che in data 12\03\2025 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 7.60.96 e.di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 12\03\2025 la sig.ra , nata a () il e residente a (), coniuge del sig. , ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 12\03\2025 il sig. Strancia Alessandro ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 12\03\2025 il sig. Strancia Alessandro ha dichiarato:
- "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunziare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
- 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.".
- che in data 12\03\2025 il sig. Strancia Alessandro ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 682 del 21/02/2025, ammontante ad € 7.252,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 17/02/2025, chiedendo di rateizzare la suddetta somma in quindici annualità.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Strancia Alessandro, nato a () il ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, parte dell'unità fondiaria n. 43, sita nel fondo "Badea" in agro di Crucoli (KR), in catasto al foglio n. 32, particelle n. 109 e 112, di complessivi ha 1.03.60, al prezzo di € 7.252,00 (euro Settemiladuecentocinquantadue\00), valore attribuito in data 12\02\2025 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 17/02/2025, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di recuperare l'importo di € 7.252,00, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed , amministrativa e indennizzo risarcitorio) in 15 (quindici) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30\10\2003;
- di richiedere al sig. Strancia Alessandro, al fine di garantire l'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle rate di ammortamento, degli interessi di mora e di tutti gli accessori, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, in favore dell'Ente, per la somma di € 10.878,00;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario (F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo F.to (Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

·	
• •	
Ufficio Spesa (F.to Dr.ssa Rosamaria Sirianni)	Ufficio Bilancio (F.to Dr. Salvatore Pace)
Il Coordinatore Fondiario (F.to Dr. Tullio Ciacco)	•
1 Dirigonto dal Cattara Amministrativo	Il Direttore Generale
l Dirigente del Settore Amministrativo F.to (Dr. Antonio Leuzzi)	F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiur
F.to (Dr. Antonio Leuzzi) (A.R.S.A.C. COSENZA	
Deputation of the second of th	uta etta siisus offices olliolla
'avviso di pubblicazione e notificazione del prese ell'ARSAC in data 2 6 MAR. 2025 _ sino :	